

Omnia

Trattati giuridici

TRATTATO DELLE SOCIETÀ

diretto da
Vincenzo Donativi

Tomo II

Società per azioni

UTET
GIURIDICA

Questo testo *è* consultabile online su *La Mia Biblioteca*
Accedi a lamiabiblioteca.com: la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex in cui trovare risposte mirate, autorevoli e sempre aggiornate.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e di consultazione online, visita subito lamiabiblioteca.com

Il servizio di consultazione online del presente testo viene offerto al lettore a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio La Mia Biblioteca e potrebbe essere soggetto a revoca dall'Editore

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p. A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Finito di stampare settembre 2022

Stampato da L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

Capitolo III

AMMINISTRAZIONE

Sezione I

I modelli di amministrazione e controllo delle società per azioni e la gestione della società

di Maurizio Irrera

L'art. 2380 c.c., riformulato ad opera del D.Lgs. 17/01/2003, n. 6, riconosce la possibilità per le società per azioni di adottare sistemi di amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale, che, tuttavia, rimane il modello applicabile di *default*.

L'art. 2380 c.c. pone altresì questioni interpretative – più di natura pratica – in ordine all'applicazione dei principi enunciati, come, ad esempio, in merito alle modalità di scelta del sistema, all'eventuale successivo cambio del sistema durante la vita della società ed all'applicabilità dei modelli alternativi alle società a responsabilità limitata.

L'art. 2380-*bis* c.c., introdotto dal D.Lgs. 17/01/2003, n. 6, concentra i suoi principi più innovativi nel comma 1, che simboleggia «l'esaltazione della funzione gestoria» impressa dalla riforma del 2003.

Il comma 1 è stato altresì interessato di recente da un'ulteriore riforma, all'esito di una travagliata genesi normativa, che esplicita l'intestazione dell'obbligo di costruzione di assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati in capo all'organo amministrativo.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2086, 2257, 2328, 2331, 2338, 2357, 2357-*ter*, 2358, 2364, 2365, 2380, 2380-*bis*, 2382, 2409-*octies*, 2409-*novies*, 2409-*noviesdecies*, 2409-*septiesdecies*, 2437, 2441, 2468, 2475, 2479, 2502, 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter* c.c.; art. 375 D.Lgs. 12/01/2019, n. 14; art. 377 D.Lgs. 12/01/2019, n. 14.

SOMMARIO: **1.** L'art. 2380 c.c. ed i modelli di amministrazione e controllo delle società per azioni. – **1.1.** I modelli di amministrazione e controllo delle società per azioni: le scelte del Legislatore. – **1.2.** Il ruolo dell'autonomia statutaria nell'adozione del modello di *governance*. – **1.3.** L'adozione dei modelli alternativi di amministrazione e controllo nel sistema italiano.

– 1.4. La scelta del sistema di amministrazione e controllo. – 1.5. Il cambio di sistema. – 1.6. L'applicabilità dei modelli alternativi alle società a responsabilità limitata. – 1.7. Gli effetti della delibera di mutamento del sistema. – 2. L'art. 2380-*bis* c.c. e la funzione gestoria nelle società organizzate secondo il modello tradizionale. – 2.1. Introduzione. – 2.2. L'art. 2380-*bis*, comma 1, c.c. – 2.3. L'esclusiva spettanza agli amministratori della funzione gestoria. – 2.4. L'ampliamento del potere gestorio degli amministratori. – 2.5. L'oggetto sociale quale limite al potere gestorio degli amministratori. – 2.6. L'intestazione dell'obbligo degli assetti.

1. L'art. 2380 c.c. ed i modelli di amministrazione e controllo delle società per azioni

1.1. I modelli di amministrazione e controllo delle società per azioni: le scelte del Legislatore

Uno degli elementi qualificanti della riforma della disciplina delle società per azioni operata dal D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 è stata l'introduzione dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo rispetto a quello tradizionale, che si fonda, com'è noto, sulla presenza contemporanea di un organo con responsabilità gestoria (il consiglio di amministrazione) e di un organo con responsabilità di controllo (il collegio sindacale).

L'art. 2380, comma 2, c.c. riconosce la possibilità per le società per azioni di optare, in luogo del sistema tradizionale, per il c.d. sistema monistico, tipico dei sistemi anglosassoni o, viceversa, per il c.d. sistema dualistico, di derivazione tedesca e francese.

Il sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea dei soci, che assomma alle competenze del collegio sindacale alcune di quelle attribuite all'assemblea ordinaria (in tema di approvazione del bilancio, nonché di nomina e revoca dei consiglieri di gestione) e che può altresì assumere statutariamente compiti di alta amministrazione. L'organo amministrativo rappresentato dal consiglio di gestione, i cui componenti sono, come si è detto, nominati dal consiglio di sorveglianza, ha il compito di amministrare la società e, nel contempo, di conferire l'incarico per il controllo contabile.

Viceversa, nel sistema monistico l'assemblea nomina il consiglio di amministrazione, il quale è tenuto ad eleggere, al proprio interno, un comitato per il controllo sulla gestione, a cui sono affidate le funzioni del collegio sindacale.

L'introduzione dei due modelli ha comportato lo sdoppiamento della precedente sezione sesta del Capo V del Titolo V del Codice Civile dedicato alle società per azioni – precedentemente intitolata «degli organi sociali» e divisa in tre paragrafi distinti, ciascuno dei quali conteneva la disciplina dei tre organi propri del sistema tradizionale – nella sezione sesta, incentrata sulla sola assemblea e nella sezione sesta *bis*, volta a regolamentare l'amministrazione ed il controllo delle

società. Quest'ultima sezione è, a sua volta, articolata in sei paragrafi, il primo dei quali è dedicato alle disposizioni sulla *governance*, il secondo, il terzo ed il quarto sono incentrati sulla disciplina del modello tradizionale; il quinto ed il sesto contengono la disciplina dei due modelli alternativi previsti dalla riforma.

L'applicazione dei sistemi alternativi richiede – secondo quanto previsto dall'art. 2380, comma 2, c.c. – una specifica scelta statutaria o in sede di atto costitutivo o di eventuale successiva modifica: è corretto, pertanto, ritenere che il sistema di *default* sia quello tradizionale, che troverà applicazione nel caso in cui lo statuto non formuli alcuna scelta in ordine al sistema di amministrazione¹.

È stato correttamente rilevato come i sistemi alternativi di amministrazione e controllo siano stati introdotti allo scopo di rispondere efficacemente alle nuove e diversificate esigenze di un mercato dei capitali ormai globalizzato, al fine di garantire una maggior competitività delle imprese italiane²: la ragione che, infatti, ha indotto il Legislatore ad offrire questa triplice opzione è sembrata quella di «proporre una serie di modelli tra loro effettivamente differenziati, al fine di consentire ai soci di selezionare il mix di controlli e allocazione dei poteri gestori ritenuto più confacente alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impresa, oltre che alle specifiche esigenze della compagine sociale»³.

Se gli intendimenti perseguiti in astratto dal Legislatore sono apparsi univocamente chiari, è, viceversa, controverso se la nuova disciplina introdotta dal Legislatore sia effettivamente idonea ad assicurare una maggior competitività delle imprese italiane.

Alcuni Autori hanno, infatti, sin da subito sostenuto che la disciplina dei modelli alternativi sarebbe eccessivamente appiattita su quella del sistema tradizionale per offrire alle imprese una scelta tra modelli realmente diversi, tale da garantire effettivamente una maggiore competitività⁴.

¹ Il fatto che il sistema tradizionale costituisca il modello di *default* è sottolineato, tra gli altri, da MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *sub* art. 2380 c.c., in *Amministratori*, a cura di Ghezzi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2005, 5; POLI, *sub* art. 2380 c.c., in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, I, 625. MOZZARELLI, *sub* art. 2380 c.c., in *Le società per azioni. Codice Civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa-Portale, I, Milano, 2016, 1158.

² In tal senso cfr., per tutti, BUONOCORE, *Le nuove forme di amministrazione nelle società di capitali non quotate*, in *Giur. comm.*, 2003, 408: «Generalizzando il discorso, si può concordare con chi ha scritto che la linea di politica legislativa di lasciare all'autonomia statutaria la scelta del modello di *corporate governance* cui conformare le regole della singola società per azioni è figlia dell'assunto, discendente dalle tesi sostenute dai *fans* dell'analisi economica del diritto, per cui bisogna demandare al mercato la selezione del miglior modello di *corporate governance*, salva l'opportunità di dettare norme di *default*».

³ Così MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *op. cit.*, 21, che in tal modo aderiscono alla tesi secondo cui la *ratio* sottesa alla tripartizione introdotta dal Legislatore sarebbe da identificarsi nel soddisfacimento delle esigenze di maggiore competitività delle imprese.

⁴ Così espressamente, ENRIQUES, *Le regole della finanza. Diritto societario e mercato in Italia e in*

A tale orientamento che sostanzialmente sminuisce la portata innovativa della riforma operata dal Legislatore, si è contrapposto un autorevole e condivisibile orientamento dottrinale, che, pur riconoscendo la sussistenza di elementi di identità nella disciplina propria dei tre modelli, rinviene, comunque, significativi elementi di differenza nella disciplina dei due modelli alternativi rispetto a quello tradizionale, tale da rendere anche in concreto apprezzabile l'illustrato intento perseguito dal Legislatore con la riforma⁵. I rilevanti elementi di concreta differenziazione tra i modelli sono rinvenibili nella «ripartizione delle competenze nell'ambito dell'organizzazione corporativa e dell'intensività, nonché incisività della funzione di controllo»⁶.

Più nello specifico, per quanto concerne il tema della ripartizione delle competenze nell'organizzazione corporativa, è stato ravvisato⁷ un sensibile elemento di peculiarità che connota il sistema dualistico, consistente nella rilevante limitazione delle competenze dell'assemblea, assorbite in larga misura dal consiglio di sorveglianza: non si tratta di competenze residuali, investendo le medesime i momenti centrali della nomina e revoca dei gestori, nonché dell'approvazione del bilancio. In tale contesto, le competenze dei soci si riducono alle delibere che incidono sulla struttura dell'organizzazione societaria, oltre che alle decisioni in tema di nomina e revoca del consiglio di sorveglianza, organo quest'ultimo che, a differenza del collegio sindacale nel sistema tradizionale, è un organo misto di controllo e alta direzione.

Rilevanti sono, infine le differenze che attengono ai poteri attribuiti sia agli organi di vigilanza, sia ai singoli componenti, posto che – senza pretesa di operare in questa sede un confronto puntuale ed esaustivo – i consiglieri di sorveglianza, nel sistema dualistico, debbono soddisfare requisiti minori in termini di onorabilità e professionalità (non è richiesta, ad esempio, la loro appartenenza ad albi professionali o, per quanto valga, la loro qualifica di professori universitari nelle materie economiche o giuridiche) e, comunque, non dispongono degli ampi poteri di controllo, collegiali e individuali, di cui viceversa sono dotati i sindaci nel sistema tradizionale (ad esempio, non hanno il potere di procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo, così come non possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari).

Europa, Torino, 2012, 425; in tal senso anche BUONOCORE, *op. cit.*, 409, che, pur riconoscendo, come sottolineato, l'intento astrattamente perseguito dal Legislatore, sostiene come, in concreto, il Legislatore abbia esteso in maniera particolarmente consistente ai modelli alternativi la disciplina propria del sistema tradizionale, in tal modo riducendo in maniera significativa la sostanziale differenza tra i due sistemi. Nello stesso senso, cfr. anche MINERVINI G., *sub art. 2380 c.c.*, in *La riforma delle società*, in *Società per azioni, società in accomandita per azioni*, a cura di Sandulli-Santoro, I, Torino, 2003, 393.

⁵ In tal senso, cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *op. cit.*, 25 ss. Nello stesso senso sostanzialmente anche MONTALENTI, *Le società per azioni a dieci anni dalla riforma: un primo bilancio*, in *Riv. società*, 2014, 427, che esprime apprezzamento nei confronti delle opportunità offerte dal Legislatore attraverso l'introduzione dei sistemi alternativi, monistico e dualistico.

⁶ Così MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *op. cit.*, 26.

⁷ MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *ibidem*.

1.2. Il ruolo dell'autonomia statutaria nell'adozione del modello di governance

In ragione della perentoria formulazione letterale dei primi due commi dell'art. 2380 c.c. in forza dei quali – come sottolineato – lo statuto può prevedere l'adozione dei sistemi di cui al paragrafo 5 o 6 (ovverosia il monistico ed il dualistico) e, ove lo statuto non opti per uno dei modelli alternativi, si applica in *default* la disciplina di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione *VI-bis*, ovverosia di quella del sistema tradizionale, è stato correttamente ritenuto che per i sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni operi il principio di tipicità: ciò significa che l'autonomia statutaria può scegliere fra uno dei tre modelli predefiniti dal Legislatore, con gli adattamenti consentiti, ma non può creare ed adottare modelli ibridi o atipici di *governance*⁸.

Altri Autori⁹, viceversa, pur senza abbandonare *tout court* il principio della tipicità connotante il sistema delineato dal Legislatore, hanno posto in particolare risalto gli adattamenti che è consentito apportare, attraverso specifiche previsioni statutarie, ai modelli di *governance* dallo stesso predefiniti; adattamenti tra i quali, ad esempio, nel sistema tradizionale, viene annoverata la possibilità di affidare il controllo contabile ad un revisore esterno o, con esplicita scelta statutaria, al collegio sindacale.

Il medesimo ragionamento è stato esteso¹⁰ anche alle modifiche che il Legislatore consente di apportare ai sistemi alternativi di amministrazione e controllo e che sono in grado di differenziare ulteriormente i modelli o, al contrario, di ridurre il grado di varietà che essi presentano.

Quale esempio di opzione offerta dal Legislatore in grado di aumentare le differenze tra modelli, nell'ambito del sistema dualistico, può farsi riferimento all'art. 2365 c.c., che, in relazione alle modifiche statutarie minori (si tratta delle deliberazioni concernenti la fusione di società interamente possedute o con quote di partecipazione superiori al 90%; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; l'indicazione degli amministratori con poteri di rappresentanza, l'istituzione o soppressione di sedi secondarie; la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci), consente di attribuire la competenza deliberativa, oltre che all'assemblea straordinaria, al consiglio di gestione oppure al consiglio di sorveglianza.

Viceversa, quale esempio di opzione offerta dal Legislatore in grado di ridurre le differenze tra modelli, può farsi riferimento all'art. 2409-*octies* c.c. che, nel sistema monistico, in deroga al principio generale secondo cui i componenti del comitato per il controllo sulla gestione debbono essere eletti dal consiglio di amministrazione, fa salva la possibilità di una «diversa disposizione dello statuto», consentendo, pertanto, alle società di optare per la competenza assembleare in relazione a tale designazione. Appare evidente che l'eventuale esercizio di tale opzione attenua la differenza tra il sistema monistico e quello tradizionale.

⁸ Così POLI, *op. cit.*, 625.

⁹ Cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *op. cit.*, 30 ss.

¹⁰ Cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *ibidem*.

1.3. L'adozione dei modelli alternativi di amministrazione e controllo nel sistema italiano

Per quanto riguarda l'adozione dei modelli alternativi di amministrazione e controllo, i dati empirici dimostrano che in Italia l'impiego degli stessi è stato molto limitato tanto nelle società quotate che in quelle non quotate¹¹.

Ad esempio, nel 2014, in base al rapporto Consob sul governo societario delle società quotate, risultava che, su 244 società quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, 237 società (pari circa al 97%) adottassero il modello tradizionale, mentre solo 7 i modelli alternativi (di cui 2 il sistema monistico e 5 quello dualistico); per quanto riguarda le società per azioni non quotate, nel 2013, su un totale di 60.631 società per azioni, 196 (pari allo 0,323 %) avevano adottato il sistema monistico, 119 (pari allo 0,196%) il sistema dualistico ed il residuo 99,5% il sistema tradizionale¹².

Da tali dati, emerge come il modello monistico fosse più diffuso rispetto a quello dualistico, il quale, dopo aver registrato una certa diffusione sino al 2008 (in tale annualità erano 150 le società che avevano scelto il sistema dualistico), ha subito una progressiva riduzione.

La tendenza registrata negli anni 2013 e 2014 ha trovato conferma anche negli anni successivi: alla fine del 2020, infatti, il modello tradizionale si conferma come il modello più adottato dalle società quotate italiane, essendo solo tre le società quotate che hanno scelto il sistema monistico e solo una il dualistico¹³.

Come, tuttavia, correttamente rilevato¹⁴, non deve essere condiviso «il giudizio di chi ravvisa un insuccesso dei nuovi modelli nella scarsità percentuale della loro applicazione, di poco superiore all'1% del totale delle società per azioni. Il legislatore ha offerto un'opportunità agli operatori prospettando due sistemi alternativi di governo societario tratti da ordinamenti centrali nel sistema capitalistico mondiale, il sistema anglo-americano e il sistema tedesco; ha effettuato l'innesto, affidato in ogni caso all'autonomia privata, anticipando l'armonizzazione comunitaria; ha introdotto l'innovazione in un periodo storico di accelerata globalizzazione, attraverso l'espansione sovranazionale dei mercati finanziari».

Il dato statistico, infatti, di per sé solo, non può essere assunto come unico parametro di valutazione della validità di una scelta legislativa.

¹¹ Tali dati statistici sono tratti da ALVARO-D'ERAMO-GASPARRI, *Modelli di amministrazione e controllo nelle società quotate. Aspetti comparatistici e linee evolutive*, in *Quaderni giuridici*, VII, 2015, in www.consob.it.

¹² Cfr. sempre ALVARO-D'ERAMO-GASPARRI, *ibidem*.

¹³ LINCIANO-CLAVARELLA-DI STEFANO-SIGNORETTI-PIERANTONI-DELLA LIBERA-FRASCA, *Rapporto Consob sulla corporate governance delle società quotate italiane*, 2020, in www.consob.it.

¹⁴ MONTALENTI, *op. cit.*, 427.

Ad esempio, se si esaminano le strutture proprietarie, emerge che le società che hanno adottato il sistema dualistico hanno una cospicua numerosità di soci sia con riferimento alla media, sia con riferimento alla mediana e, per contro, nelle società che hanno adottato il sistema monistico la proprietà azionaria del primo azionista è superiore sia nella mediana, sia nella media: la proprietà delle imprese con sistema monistico è, dunque, nettamente più concentrata¹⁵. Ciò risponde alle ipotesi formulate nell'imminenza della riforma: il modello dualistico è maggiormente confacente per l'organizzazione di compagini non eccessivamente ristrette, in particolare con tipologie di soci differenziate¹⁶.

Allo stesso modo, una breve analisi comparatistica conferma che i modelli alternativi potrebbero avere una maggior fortuna anche in Italia, giacché, come rilevato¹⁷, secondo alcuni dati del 2019, il sistema monistico è presente, a livello mondiale, nel 62% dei casi e per il 72% della capitalizzazione del mercato.

Come anche recentemente sottolineato¹⁸, l'elemento cardine del sistema monistico è, infatti, insito nel fatto che «i componenti del comitato per il controllo sulla gestione (a differenza di quanto avviene nel collegio sindacale) sono a tutti gli effetti amministratori e partecipano a ogni decisione, anche di merito, esercitando il diritto di voto. E l'intervento di questi componenti già in una fase deliberativa rende più omogeneo, efficiente e compatto, nel suo complesso, il sistema di amministrazione e (non solo di) controllo. Il monitoraggio sulla legittimità della gestione diviene solo un momento dell'agire amministrativo e non più una attività *ex post* (come per i sindaci). E se il dato legislativo è certamente scarno (a livello sia di diritto azionario comune che di T.u.f.), la disciplina può essere ulteriormente integrata e migliorata in via di autonomia statutaria (come la prassi insegna). Una maggiore diffusione del monistico potrebbe dunque contribuire ad allineare la *corporate Italy* ai migliori modelli di governo societario e a renderla più competitiva nell'agone internazionale».

¹⁵ Cfr. MONTALENTI, *Il sistema dualistico*, in *Le società per azioni*, diretto da ABRIANI-AMBROSINI-CAGNASSO-MONTALENTI, IV, Padova, 2010, 858.

¹⁶ Cfr. MONTALENTI, *ibidem*. In tal senso cfr. anche SPIOTTA-CAVANNA, *I sistemi di governance dualistico e monistico*, in *Diritto del governo delle imprese*, diretto da Irrera, Torino, 2020, 596, che sottolineano come il modello dualistico sia quello che più garantisce la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali) e, come tale, è particolarmente adatto per le società con azionariato diffuso e prive di un nucleo stabile di azionisti.

¹⁷ TOMBARI, *Il sistema monistico è una garanzia di efficienza e controllo*, in www.ilsole24ore.com, 2021.

¹⁸ TOMBARI, *op. cit.* Per un approfondimento del tema, cfr., se vuoi, IRRERA, *Assetti organizzativi e sistema monistico*, in *Giur. comm.*, 2013, 526 e SPIOTTA-CAVANNA, *op. cit.*, 611, che sottolineano come nel modello monistico il flusso di informazioni tra l'organo amministrativo e quello delegato al controllo sia senz'altro più fluido a fronte dell'appartenenza dei componenti dell'organo di controllo a quello di gestione; tale sistema favorisce, inoltre, anche il continuo ed informale dialogo tra organi delegati, consiglio di amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione, in quanto tutti composti da amministratori.

La valorizzazione del modello monistico è altresì rinvenibile nelle «Disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche», emanate dalla Banca d'Italia sotto il governatorato di Mario Draghi in data 04/03/2008, successivamente sistematizzate e confluite nella Circolare n. 285 del 17/12/2013: in tali disposizioni, l'Autorità di vigilanza ha valorizzato le peculiarità di ciascun sistema e a sottolineato come anche il modello monistico – al pari del sistema dualistico (in allora già sperimentato da importanti banche italiane) – possa costituire un sistema di amministrazione e controllo adatto a «rispondere alle esigenze di banche che operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti ovvero facenti parte di gruppi in cui sono prevalenti tali forme organizzative»¹⁹.

Le menzionate Disposizioni di Vigilanza distinguono, come noto, tra funzioni di gestione, di supervisione strategica e di controllo, assegnando quest'ultima, nel sistema monistico, al comitato per il controllo sulla gestione, il quale viene dunque chiamato a vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

In questa prospettiva le Disposizioni, da un lato, impongono alle banche che adottano il modello monistico di introdurre apposite clausole statutarie volte ad attribuire espressamente al comitato per il controllo sulla gestione, il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e il potere di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo; dall'altro, prevedono che nel modello monistico, come in quello dualistico, le banche debbano adottare idonee cautele – statutarie, regolamentari e organizzative – volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli per l'efficacia e l'efficienza dei controlli derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni di amministrazione e controllo, garantendo alle cariche dei componenti dell'organo di controllo caratteristiche di stabilità idonee a preservare la continuità nell'azione di controllo.

¹⁹ L'argomento è approfondito da ABRIANI, *Banche e sistema monistico: l'ultimo sarà il primo?*, in www.dirittobancario.it, 2018. Per un ulteriore approfondimento sull'argomento, cfr. anche ALPA, *Note sulla corporate governance e sul sistema monistico*, in *Contr. e impr.*, 2020, I, 1, il quale rileva, tra le altre cose, come il sistema monistico, pur essendo, come sottolineato, poco diffuso in Italia, sia stato comunque adottato dagli Istituti di Credito più importanti, quali Intesa ed UBI Banca e da una grande società di assicurazione (Cattolica). Inoltre – sottolinea condivisibilmente l'Autore – un altro vantaggio che si deve riconoscere al sistema monistico è dato dal fatto che la regolamentazione dell'Unione europea è nella sostanza informata alla disciplina di società governate da questo modello. Anche l'EBA (*Orientamenti sulla governance interna*, GL/2017/21/3/2018) considera, infatti, il sistema monistico come un modello di elezione. L'uniformazione potrebbe, quindi, semplificare i rapporti con le società straniere, che lo hanno adottato (nella quasi totalità).

1.4. La scelta del sistema di amministrazione e controllo

L'art. 2380 c.c., come rilevato, rimette la scelta del sistema allo statuto in sede di costituzione della società.

Ci si è interrogati in ordine alla validità o no di uno statuto, privo di una qualsivoglia indicazione del modello di amministrazione ed è stata, in particolare, ipotizzata la ricorrenza di tre diverse situazioni²⁰:

- a) l'assenza nello statuto di ogni regolamentazione delle funzioni di amministrazione e controllo;
- b) una regolamentazione statuaria insufficiente ad individuare con nettezza il modello prescelto;
- c) una regolamentazione statutaria completa di più di un sistema di amministrazione e controllo.

È stato ritenuto che ove uno statuto che presenti una delle situazioni ipotizzate *sub* lett. a), b) o c) che precedono fosse iscritto nel Registro delle Imprese, esso non sarebbe, comunque, affetto da nullità (non integrando alcuna delle cause tassative di nullità previste all'art. 2382 c.c.) e si applicherebbe, pertanto, in via residuale ai sensi dell'art. 2380, comma 1, c.c.²¹, il regime tradizionale.

1.5. Il cambio di sistema

La scelta in favore di uno dei modelli operata in sede di costituzione della società può essere modificata nel corso della vita della società medesima.

Benché l'art. 2380 c.c. nulla dica in ordine ai requisiti della delibera modificativa del sistema, si ritiene concordemente che la variazione del sistema rientri nella categoria delle modifiche statutarie e, dunque, richieda una deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria²².

La deliberazione è, dunque, da considerarsi nei termini di una semplice modifica statutaria.

Se vi è concordia in merito a quanto sopra illustrato, sono, viceversa, emersi profili interpretativi controversi in merito al cambio del sistema.

In primo luogo, ci si è domandati se da tale modifica dello statuto derivi il diritto di recesso dei soci, pur in mancanza di ogni esplicita menzione legislativa in tal senso.

Ci si è, in particolare, posto il problema se l'adozione di un sistema di amministrazione al posto di un altro, potendo avere considerevoli ripercussioni sul diritto di voto spettante ai soci e proprio in materie fondamentali quali l'approva-

²⁰ Cfr. RESCIO, *Il mutamento di sistema organizzativo nelle s.p.a.*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Torino, 2010, 219; MOZZARELLI, *op. cit.*, 1159.

²¹ Cfr. CARIELLO, *Il sistema dualistico*, Torino, 2012, 155; MOZZARELLI, *op. cit.*, 1158.

²² Cfr., *ex pluribus*, CARIELLO, *op. cit.*, 150; MOZZARELLI, *op. cit.*, 1159; RESCIO, *op. cit.*, 220.

zione del bilancio e la nomina dell'organo di controllo e di quello di gestione, rientri nel campo di applicazione dell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. che, come noto, stabilisce che le modificazioni statuarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione attribuiscono il diritto di recesso ai soci²³.

È stato, tuttavia, osservato che l'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. si riferisce a quelle modifiche statutarie che incidono direttamente sul sistema di voto, potendo alterare gli equilibri tra soci; altra cosa è, invece, l'adozione di una delibera concernente la variazione del sistema di amministrazione che, soltanto come conseguenza indiretta, può comportare una modifica di tali diritti: la deliberazione modificativa non concerne, tanto, il diritto di voto, quanto, appunto, la struttura amministrativa, talché una lettura estensiva dell'art. 2437 c.c. sino ad includervi anche le delibere di variazione del sistema amministrativo non appare rispettosa della formulazione letterale della norma²⁴.

Tale orientamento è stato, tuttavia, oggetto di critica, in quanto ritenuto eccessivamente formalistico, posto che proprio dal punto di vista sostanziale la sottrazione all'assemblea di importanti competenze in ordine alla nomina o revoca dell'organo gestorio, oltre che all'approvazione del bilancio, può talora alterare gli equilibri tra i soci, impedendo solo ad alcuni soci di interloquire in quelle materie, perché soltanto altri soci avranno la possibilità di essere presenti o di avere loro fiduciari all'interno dell'organo che acquista quelle competenze²⁵.

Altra questione controversa ed ampiamente dibattuta è rappresentata dall'ipotesi in cui uno statuto preveda e disciplini uno o più modelli di amministrazione alternativi rispetto a quello adottato dalla società ed attribuisca all'assemblea la facoltà di optare per uno di essi: ci si è chiesto se, in tale ipotesi, la scelta in favore di uno di tali modelli alternativi richieda comunque l'assunzione di una delibera da parte dell'assemblea straordinaria o, viceversa, se sia sufficiente una delibera assunta dall'assemblea ordinaria.

È stato rilevato – in senso estensivo – che, come l'art. 2380-*bis*, comma 4, c.c. consente ad una specifica disposizione statutaria di demandare all'assemblea ordinaria l'esatta indicazione del numero degli amministratori, analogamente uno statuto potrebbe legittimamente demandare alle competenze dell'assemblea ordinaria l'eventuale cambio di sistema di amministrazione²⁶.

A tale argomentazione, sono state, tuttavia, opposte convincenti osservazioni di segno contrario²⁷.

In primo luogo è stato osservato che proprio il fatto che il Legislatore, all'art. 2380-*bis* c.c. abbia riconosciuto la possibilità per gli statuti di demandare all'as-

²³ Il tema è approfondito da MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *op. cit.*, 67.

²⁴ Così MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *ibidem*.

²⁵ Cfr. RESCIO, *op. cit.*, 214, nt. 2; SACCHI, *Un seminario sul dualistico*, in *Giur. comm.*, 2008, I, 1253.

²⁶ Così FRANZONI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano 1985, 22.

²⁷ Cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *op. cit.*, 62.

semblea ordinaria la determinazione del numero degli amministratori costituisce una dimostrazione, *a contrario*, dell'infondatezza della tesi sostenuta dall'indirizzo dottrinale più estensivo, posto che, ove il Legislatore avesse inteso riconoscere allo statuto la facoltà di attribuire all'assemblea ordinaria un potere deliberativo su una materia di pertinenza statutaria, lo avrebbe fatto espressamente²⁸.

In secondo luogo – e questa pare un'argomentazione di assoluto pregio – l'art. 2328, n. 9, c.c. sancisce che l'atto costitutivo debba espressamente prevedere l'indicazione del sistema di amministrazione adottato: tale disposizione sarebbe priva di utilità se si ammettesse la possibilità per lo statuto sociale di prevedere un'indicazione generica del sistema di amministrazione da adottare²⁹.

Infine, è stato sottolineato che un'eventuale delibera modificativa assunta dall'assemblea ordinaria sarebbe priva di qualsiasi pubblicità: se, pertanto, il Legislatore avesse voluto consentire anche all'assemblea ordinaria di assumere una delibera modificativa di sistema, si sarebbe evidentemente premurato di assicurare una modalità con cui una tale delibera, così carica di conseguenze per i terzi, fosse portata a loro conoscenza³⁰.

1.6. L'applicabilità dei modelli alternativi alle società a responsabilità limitata

Alcuni Autori hanno prospettato l'applicabilità dei modelli alternativi anche alle società a responsabilità limitata³¹.

La soluzione desta alcune perplessità soprattutto per il sistema dualistico³².

Come noto, il sistema dualistico comporta la privazione per i soci del diritto di nominare e revocare gli amministratori e di approvare il bilancio in favore dei consiglieri di sorveglianza; nel contesto delle società a responsabilità limitata tale sistema di *governance* si porrebbe, pertanto, in contrasto “con la volontà di fondare la disciplina di tale tipo sul «principio della rilevanza centrale del socio» (art. 3, comma 1, lett. a, della legge delega)”³³.

Inoltre, in tema di società a responsabilità limitata, l'art. 2479 c.c. prescrive in termini perentori e con una norma ritenuta a rilevanza tipologica, la competenza dei soci per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli amministratori e, dunque, essa si pone in un rapporto di incompatibilità con il modello dualistico³⁴.

²⁸ Cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *ibidem*.

²⁹ Cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *ibidem*.

³⁰ Cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *ibidem*.

³¹ AMBROSINI, *op. cit.*, 77; DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. società*, 2003, 478.

³² Cfr. POLI, *op. cit.*, 630.

³³ Così espressamente POLI, *ibidem*.

³⁴ Così espressamente POLI, *ibidem*. Per un approfondimento dell'argomento relativo ai possibili modelli statuari di amministrazione delle società a responsabilità limitata, cfr. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, diretto da Cottino, Padova 2007, 225 e 277;

Ove, pertanto, volesse ritenersi insussistente un'incompatibilità ontologica tra le s.r.l. ed il modello dualistico, dovrebbe, comunque, necessariamente postularsi un necessario adeguamento del sistema dualistico, tale da non privare i soci della competenza generale per l'approvazione del bilancio e la nomina e revoca degli amministratori.

Per quanto concerne il modello monistico, è stata prospettata una possibile incompatibilità rappresentata dal fatto che in esso, i soci eleggono unicamente l'organo di gestione, mentre l'art. 2479, comma 2, nn. 1, 2 e 3, c.c. riserva in ogni caso ai soci la nomina degli amministratori ed anche dei sindaci: al fine di superare la prospettata incompatibilità, è stata ipotizzata la possibilità di utilizzare tale modello non solo quando la società si mantenga sotto ai parametri che rendono obbligatoria la nomina di un organo di controllo, ma anche quando, pur superandoli, nomini un revisore; in entrambi i casi, nulla, infatti, dovrebbe impedire ai soci di creare un comitato interno al consiglio di amministrazione³⁵.

1.7. Gli effetti della delibera di mutamento del sistema

Ai sensi della seconda parte dell'art. 2380, comma 2, c.c., la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di variazione.

La *ratio* del differimento previsto dalla disposizione in commento mira a far sì che la formazione del bilancio avvenga ad opera, o sotto il controllo, di chi è stato gestore o controllore nell'esercizio a cui bilancio si riferisce³⁶.

Il precetto ha contenuto dispositivo, posto che la norma stessa ammette la possibilità che la delibera di variazione del sistema preveda termini di efficacia diversi.

Pertanto, la delibera autorizzativa potrebbe anche prevedere una decorrenza immediata dell'effetto della modifica, a partire dal momento in cui diviene efficace l'iscrizione della medesima nel registro delle imprese.

I profili problematici risiedono nell'effetto che la delibera di variazione ha sugli organi sociali e sulla loro cessazione.

Nulla quaestio se la società faccia coincidere il momento di variazione del sistema con la scadenza del mandato degli organi amministrativi e di controllo.

Occorre, viceversa, domandarsi cosa accada nel caso in cui la società non abbia ancora deliberato la sostituzione degli organi, nel momento in cui la variazione di sistema acquista efficacia ed, in particolare, se la variazione del sistema sia

ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata. Tomo secondo, Artt. 2474-2483*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, Milano, 2010, 932.

³⁵ Cfr. CAGNASSO, *op. cit.*, 225; ZANARONE, *ibidem*; SPIOTTA-CAVANNA, *op. cit.*, 626.

³⁶ Cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *op. cit.*, 71.

comunque possibile e quale sia la sorte dei componenti degli organi che dovrebbero cessare per far posto ai nuovi organi³⁷.

È stato correttamente prospettato che, ove a seguito della delibera di variazione del sistema amministrativo, le competenze, i doveri ed i poteri dei nuovi organi sociali siano diversi da quelli degli organi precedentemente in carica (si pensi, ad esempio, al consiglio di sorveglianza di una società con sistema dualistico che abbia optato di aderire al sistema monistico) non è più possibile ipotizzare una continuità di funzioni, talché gli organi del sistema uscente dovranno necessariamente cessare; la cessazione della carica diviene così un effetto indiretto del contenuto primario della delibera³⁸.

Tale conclusione pone, tuttavia, un ulteriore problema: potrebbe, infatti, sussistere il caso che gli organi sociali del sistema uscente cessino senza che vi siano (perché non nominati o perché difetta ancora l'accettazione) soggetti pronti a sostituirli nel quadro delle forme del sistema entrante.

Si ipotizzi, ad esempio, una società che deliberi di adottare il sistema dualistico a far data dall'assemblea che approvi il bilancio dell'esercizio 2021, che si terrà, ad esempio, nel maggio 2022³⁹; tuttavia entro tale data la società non ha ancora proceduto, con apposita delibera, a nominare i nuovi membri dei nuovi organi di gestione e sorveglianza.

È stato prospettato che, in tale evenienza, troverebbe applicazione il regime della *prorogatio* dei componenti, applicabile anche nell'ipotesi – come quella in esame – in cui la cessazione degli organi sociali derivi da una delibera che modifica il sistema di amministrazione⁴⁰.

Il regime della *prorogatio*, secondo l'indirizzo dottrinale in commento, terminerà con l'insediamento di tutti gli organi sociali nominati dall'assemblea che ha deliberato. Durante il regime della *prorogatio*, continuerà, tuttavia, ad applicarsi il regime antecedente alla variazione del sistema; è, invece, dubbio se, in tale ipotesi, la delibera di variazione sia immediatamente produttiva di effetti nei confronti delle competenze assembleari⁴¹.

Altri Autori⁴², in senso contrario, hanno ritenuto inapplicabile, nella situazione in esame, l'istituto della *prorogatio*, perché esso potrebbe comportare, in talune

³⁷ Cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *op. cit.*, 68.

³⁸ Cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *op. cit.*, 70.

³⁹ L'esempio è tratto, con la modifica delle annualità assunte come riferimento, da MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *ibidem*.

⁴⁰ Cfr. MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *ibidem*.

⁴¹ Come rilevato (MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *op. cit.*, 72), si pensi, in relazione ad una società che abbia adottato il sistema dualistico, al tema della delibera di approvazione del bilancio; in tale ipotesi, sarebbe corretto ritenere che la competenza assembleare ad approvare il bilancio permanga sino alla costituzione del consiglio di sorveglianza che, come è noto, assorbe la competenza assembleare in materia di approvazione del bilancio.

⁴² Cfr. RESCIO, *op. cit.*, 230.

situazioni, la compresenza di organi del sistema uscente e di quello entrante (si ipotizzi la ricorrenza di una situazione di passaggio dal sistema tradizionale a quello dualistico, in cui è nominato il consiglio di sorveglianza ma non quello di gestione, con conseguente permanenza del consiglio di amministrazione); secondo tale orientamento dottrinale, l'inapplicabilità del regime della *prorogatio* implicherebbe la necessità di escludere il carattere autosufficiente della delibera di variazione del sistema, nel senso che la sua efficacia presupporrebbe necessariamente la nomina dei componenti del sistema entrante, in assenza della quale la delibera di variazione rimarrebbe priva di effetto.

2. L'art. 2380-bis c.c. e la funzione gestoria nelle società organizzate secondo il modello tradizionale

2.1. Introduzione

La norma introdotta dal D.Lgs. 17/01/2003, n. 6, riproduce il contenuto del previgente art. 2380 c.c.⁴³, con significative innovazioni tutte concentrate, peraltro, nel comma 1.

La norma delinea i tratti principali della funzione amministrativa delle società per azioni organizzate secondo il modello tradizionale.

Tuttavia, le disposizioni contenute nell'articolo in esame si applicano, in quanto compatibili, anche al modello monistico in forza del rinvio generale contenuto all'art. 2409-*noviesdecies* c.c., mentre le norme che disciplinano il modello dualistico si limitano unicamente a richiamare, all'art. 2409-*undecies*, comma 1, c.c., il comma 5 dell'articolo in commento in tema di scelta del presidente del consiglio di amministrazione.

L'art. 2380-*bis* c.c. delinea alcuni principi cardine in tema di amministrazione della società⁴⁴ ed, in particolare:

a) sotto il profilo della competenza, la gestione dell'impresa è qualificata – con un principio assolutamente innovativo enunciato al primo comma – come nucleo di attribuzioni spettante esclusivamente agli amministratori, con assegnazione a

⁴³L'art. 2380 c.c., nella sua previgente formulazione, così recitava: «L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea».

⁴⁴ Cfr. DE NICOLA, *sub* art. 2380-*bis* c.c., in *Amministratori*, a cura di Ghezzi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2005, 80; in senso adesivo cfr. PINTO, *sub* art. 2380-*bis* c.c., in *Le società per azioni. Codice Civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa-Portale, I, Milano, 2016, 1168.

quest'ultimi del connesso potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;

b) con riguardo alla struttura, da un lato, viene eliso – confermando l'analoga previsione contenuta nell'originario art. 2380, comma 1, c.c. – ogni nesso tra funzione amministrativa e rapporto sociale, attraverso l'attribuzione ai soci della facoltà di affidare l'amministrazione anche a non soci e, dall'altro, viene riaffermata – riproducendo la previsione contenuta nell'originario art. 2380, comma 3, c.c. – la spettanza ai soci del potere di determinare il numero di amministratori e, con essa, anche la scelta tra un modello di amministrazione monopersonale o pluripersonale;

c) per quanto concerne la modalità d'azione (in caso di amministrazione pluripersonale), il comma 3 conferma il metodo collegiale quale regola inderogabile per l'esercizio del potere deliberativo;

Pur trattandosi di una norma di recente introduzione, la disposizione in commento – come condivisibilmente sottolineato⁴⁵ – esaurisce la sua portata innovativa proprio nel precetto contenuto al primo comma.

È stato sostenuto che il confronto con la disciplina dell'amministrazione delle società a responsabilità limitata attribuisce all'art. 2380-*bis* c.c. una particolare ricchezza di implicazioni per la ricostruzione delle caratteristiche tipologiche della società per azioni, in ragione del fatto che il solco tracciato tra la proprietà e la gestione delle società è un elemento connotante il modello delle società per azioni rispetto a quello delle società a responsabilità limitata, in cui i soci possono partecipare in misura molto più cospicua e penetrante alla gestione, sia collettivamente, sia attraverso un diretto riconoscimento di poteri e prerogative propriamente gestorie⁴⁶.

2.2. L'art. 2380-*bis*, comma 1, c.c.

L'art. 2380-*bis*, comma 1, c.c., nella vigente formulazione, contiene due rilevanti principi:

- a) l'esclusiva spettanza agli amministratori della funzione gestoria;
- b) l'esplicita attribuzione agli amministratori degli obblighi concernenti la costruzione di assetti adeguati.

⁴⁵ ABRIANI, *sub* art. 2380-*bis* c.c., in *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino, Bonfante-Cagnasso-Montalenti, artt. 2325-2409 c.c., Bologna, 2009, 669.

⁴⁶ Così ABRIANI, *op. cit.*, 675.

2.3. L'esclusiva spettanza agli amministratori della funzione gestoria

Il principio di esclusiva spettanza agli amministratori della funzione gestoria sancito dal novellato art. 2380-*bis*, comma 1, c.c. è stato introdotto dal D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 che, attraverso tale previsione, ha dato attuazione all'art. 4, comma 8, lett. c), della Legge delega 03/10/2011, n. 366, che imponeva all'esecutivo di «definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale».

Come condivisibilmente osservato⁴⁷, la regola enunciata si iscrive all'interno di una profonda ridefinizione dei rapporti tra organo gestorio e assemblea dei soci ed, in particolare, nell'ambito del «netto spostamento in senso manageriale del baricentro decisionale della società per azioni», a seguito della riforma del 2003.

Storicamente l'organo amministrativo, in particolare quello collegiale, è stato, infatti, nel nostro Paese raramente protagonista delle scelte strategiche delle società, giacché la realtà italiana ha da sempre presentato la peculiarità di una forte presenza degli azionisti proprietari del capitale di comando, sia nelle società familiari, sia nelle maggiori società azionarie, tanto che, in molti casi, l'organo amministrativo finiva per avere un ruolo assai debole e formale; l'esigenza avvertita dal Legislatore della riforma è stata, quindi, quella di contrastare tale tendenza, incentivando la professionalità del ruolo amministrativo in una prospettiva di managerizzazione delle imprese⁴⁸.

La nuova disciplina ha, infatti, segnato il ridimensionamento delle competenze gestorie sino a ieri demandabili all'assemblea in sede ordinaria e simboleggia «l'esaltazione del momento gestionale»⁴⁹.

Il principio è, peraltro, riproposto all'art. 2409-*novies* c.c. con riferimento al consiglio di gestione nell'ambito del sistema dualistico e dall'art. 2409-*septiesdecies*, comma 1, c.c., con riguardo al sistema monistico, quasi a voler rimarcare in maniera particolarmente incisiva la netta separazione che, pur nell'ambito di un'accresciuta duttilità dei modelli amministrativi, la riforma ha sancito fra competenze assembleari e gestorie⁵⁰.

Il ridimensionamento delle competenze amministrative demandabili all'assemblea sancito nel comma in esame fa da *pendant* all'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c. che, come è noto, attribuisce all'assemblea ordinaria la facoltà di deliberare su autorizzazioni richieste dallo statuto «per il compimento degli atti degli amministratori» e che nella sua formulazione previgente alla riforma del 2003, consen-

⁴⁷ ABRIANI, *op. cit.*, 672.

⁴⁸ NAZZICONE, *sub art. 2380-bis c.c.*, in *Società per azioni, amministrazione e controlli (artt. 2380-2409-noviesdecies)*, di Nazzicone-Providenti, Milano, 2010, 9.

⁴⁹ Espressione impiegata da BUONOCORE, *op. cit.*, 398 e poi ripresa da numerosi Autori (cfr., *ex pluribus*, ABRIANI, *op. cit.*, 674).

⁵⁰ Così MORANDI, *sub art. 2380-bis c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, I, 651.

tiva, invece, all'assemblea degli azionisti di deliberare «sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori»⁵¹.

La differenza tra le due formulazioni dell'art. 2364 c.c. è, in effetti, sostanziale, in quanto la locuzione «oggetti attinenti alla gestione» è stata sostituita con la locuzione «atti degli amministratori» e ciò rivela e dimostra che, a seguito della riforma, gli amministratori conservano la paternità e la responsabilità su tutte le operazioni inerenti l'oggetto sociale, anche se previamente autorizzate dall'assemblea.

Inoltre, l'innovazione provocata dall'art. 2364 c.c. ha inciso non soltanto sull'efficacia, come visto, assolutamente irrilevante, sotto il profilo delle responsabilità, dell'autorizzazione assembleare al compimento di atti degli amministratori, bensì anche sulla stessa validità di clausole statutarie che devolvono alla competenza assembleare decisioni relative alla gestione dell'impresa sociale o ancora subordinano all'autorizzazione assembleare categorie indeterminate o troppo ampie di operazioni relative all'amministrazione della società⁵².

Come, dunque, correttamente osservato⁵³, «nel sistema originario del Codice la concreta definizione degli ambiti rispettivi di competenza tra organo amministrativo ed assembleare era disponibile – in tutto o in parte, a seconda delle opinioni – dai contraenti, a seguito della Novella nessuna autonomia è prevista al riguardo».

Ante riforma, infatti, era possibile, in forza della formulazione dell'art. 2364 c.c., che l'organo assembleare deliberasse sulla gestione della società, attraverso i due diversi percorsi: o lo statuto, sin dall'origine, riservava determinate competenze gestorie all'assemblea o lo stesso organo amministrativo decideva di sottoporre all'assemblea la decisione in merito a determinati atti; a seguito della riforma, il combinato disposto dei novellati artt. 2380-*bis*, comma 1 e 2364 c.c. non consente più all'autonomia statutaria di prevedere la riserva di determinate materie alla decisione gestoria dell'assemblea, né agli amministratori di demandare il compimento di atti gestori all'assemblea.

In sostanza, la regola enunciata dall'art. 2380-*bis*, comma 1, c.c. appare un principio di ordine pubblico, come tale inderogabile⁵⁴.

⁵¹ Cfr. ABRIANI, *ibidem*.

⁵² ABRIANI, *ibidem*. In tal senso cfr. anche DE NICOLA, *sub* art. 2380-*bis* c.c., in *Amministratori*, a cura di Ghezzi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2005, 94, che esprime dubbi circa la possibilità per uno statuto di riservare poteri all'assemblea diversi da quelli attinenti ad atti autorizzativi degli amministratori. Nello stesso senso, SANDULLI, *sub* art. 2380-*bis* c.c., in *La riforma delle società*, in *Società per azioni, società in accomandita per azioni*, a cura di Sandulli-Santoro, I, Torino, 2003, 398.

⁵³ DE ACUTIS-SANTINI, *op. cit.*, 8.

⁵⁴ DE CRESCIENZO, *La gestione*, in *Le nuove s.p.a.*, diretto da Cagnasso-Panzani, vol. IV, *I sistemi di*

Coerentemente con il carattere inderogabile del principio, è stata sottolineata l'impossibilità di sottrarre competenze gestorie all'organo amministrativo anche attraverso atti negoziali. È, stata, quindi, prospettata l'invalidità anche delle c.d. «procure generali» rilasciate a soggetti estranei all'organo amministrativo, in quanto, per effetto della chiara lettera della norma e della complessiva trama normativa, si deve escludere la possibilità che l'amministrazione sia delegata a soggetti diversi da quelli eletti dall'assemblea o comunque nominati quali amministratori per effetto dell'applicazione delle norme di legge⁵⁵; per le medesime ragioni, è stata prospettata anche l'illiceità di quei patti parasociali con i quali gli azionisti riuniti in sindacato si arrogano prerogative gestorie o attribuiscono la competenza di scelte a comitati esecutivi⁵⁶.

2.4. *L'ampliamento del potere gestorio degli amministratori*

Il principio enunciato all'art. 2380-*bis*, comma 1, c.c. ha altresì determinato l'ampliamento dei poteri degli amministratori su materie tradizionalmente rientranti nelle competenze dell'assemblea straordinaria, sia attraverso l'attribuzione di nuovi poteri direttamente da parte di disposizioni codicistiche, sia attraverso la previsione normativa di nuovi poteri demandabili per statuto all'organo amministrativo⁵⁷.

L'ampliamento dei poteri attribuito direttamente *ex lege* può essere apprezzato se si fa riferimento⁵⁸, ad esempio, al riformato art. 2410 c.c., che ha attribuito direttamente agli amministratori e non più all'assemblea straordinaria la competenza a deliberare l'emissione del prestito obbligazionario non convertibile.

Una regola opposta è, invece, dettata – in linea con la disciplina previgente alla riforma – per le obbligazioni convertibili in azioni, la cui emissione è affidata da norma dispositiva all'assemblea straordinaria, con possibilità per lo statuto di attribuire tale competenza agli amministratori fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2420-*ter* c.c.).

Altri esempi di ampliamento dei poteri dell'organo amministrativo determinato direttamente *ex lege* è ravvisabile nel novellato art. 2447-*ter* c.c. che riconosce, salvo diversa disposizione statutaria, all'organo amministrativo la facoltà di deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Quale, viceversa, esempio di nuovi poteri dell'organo amministrativo attribuibili attraverso previsioni statutarie può farsi riferimento al novellato art. 2365, comma 2, c.c., che riconosce allo statuto la possibilità di assegnare all'organo

amministrazione e controllo, Bologna, 2016, 73.

⁵⁵ DE CRESCIENZO, *ibidem*.

⁵⁶ DE CRESCIENZO, *op. cit.*, 75.

⁵⁷ L'argomento è approfondito, in particolare, da NAZZICONE, *op. cit.*, 12, il quale, con estrema precisione, distingue tra nuovi poteri attribuiti per legge all'organo amministrativo e nuovi poteri attribuibili attraverso previsioni statutarie. Cfr. Anche DE ACUTIS-SANTINI, *op. cit.* 9.

⁵⁸ Cfr. sempre ABRIANI, *op. cit.*, 674; NAZZICONE, *ibidem*.

amministrativo la facoltà di deliberare in materia di fusioni nei casi previsti agli artt. 2505 e 2505-*bis* c.c., nonché sulle altre materie ivi specificamente indicate⁵⁹.

È stata, tuttavia, sottolineata⁶⁰ l'esistenza di casi eccezionali in cui le stesse norme contenute nel Codice Civile attribuiscono all'assemblea competenze gestorie, quali, ad esempio⁶¹: condizioni dell'aumento di capitale a pagamento (art. 2441, commi 5 e 8, c.c.), progetti di fusione o scissione (artt. 2502, comma 2, c.c. e 2506-*ter*, comma 5, c.c.); concessioni di prestiti e garanzie per l'acquisto di azioni proprie (artt. 2358, commi 2 e 4, c.c.); operazioni compiute dalla società prima della sua costituzione (artt. 2338, comma 2, c.c.) od iscrizione nel registro delle imprese della società (art. 2331, comma 3, c.c.).

2.5. *L'oggetto sociale quale limite al potere gestorio degli amministratori*

Il Legislatore, dopo aver affermato il principio generale della competenza esclusiva degli amministratori per lo svolgimento dell'attività gestoria, nella seconda parte del primo comma, ha indicato il perimetro entro il quale si possono muovere gli amministratori, attraverso la precisazione che possono essere compiute le «operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

Tale precisazione deve essere letta in combinato con il novellato art. 2384, comma 1, c.c., con cui il Legislatore ha ampliato i poteri di rappresentanza dell'organo amministrativo⁶². Originariamente quest'ultima disposizione prevedeva che gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza potessero compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, a seguito della riforma, è scomparso il limite della necessaria correlazione diretta tra atto gestorio ed oggetto sociale; nel contempo, nell'art. 2380-*bis*, comma 1, c.c. è stato inserito il principio della legittimazione degli amministratori al compimento di qualsiasi atto utile all'attuazione dell'oggetto sociale.

Da quanto sopra discende il corollario per cui gli amministratori dotati di rappresentanza sociale sono legittimati a compiere sia atti che in modo diretto perseguono l'oggetto sociale, sia atti che, pur non essendo in una correlazione diretta con l'oggetto sociale (non essendone un'immediata attuazione), si pongono comunque in una posizione strumentale al suo perseguimento⁶³.

È stato correttamente osservato che, pur non esistendo più un vincolo assoluto nella gestione della società, connesso ad un pedissequo ossequio letterale del con-

⁵⁹ Per un approfondimento del tema sui nuovi poteri attribuibili dallo statuto si rimanda a NAZZICONE, *op. cit.*, 13.

⁶⁰ Cfr. MONTEVERDE, *Le interferenze nella gestione e le responsabilità*, in *Diritto del governo delle imprese*, diretto da Irrera, Torino, 2020, 642.

⁶¹ Per l'approfondimento e l'indicazione integrale di tutti i casi eccezionali individuati si rimanda a MONTEVERDE, *ibidem*.

⁶² DE CRESCIENZO, *op. cit.*, 82; MORANDI, *op. cit.*, 659.

⁶³ Così DE CRESCIENZO, *op. cit.*, 83.

tenuto dell'oggetto sociale, rimane individuabile un limite intrinseco che consiste nel divieto di compimento di atti dissolutivi dell'impresa⁶⁴.

2.6. *L'intestazione dell'obbligo degli assetti*

L'art. 2380-*bis*, comma 1, c.c., nella sua vigente formulazione, provvede ad intestare l'obbligo di costruzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati in capo all'organo amministrativo⁶⁵.

L'attuale formulazione della norma in esame costituisce l'esito di una tumultuosa e travagliata genesi normativa, collegata all'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 375 D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (d'ora in poi "c.c.i.i."), entrato in vigore il 16/03/2019.

Come è noto, l'art. 375 D.Lgs. n. 14/2019 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo comma (il secondo) all'art. 2086 c.c., in forza del quale «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

A sua volta, in stretto collegamento con l'art. 375 c.c.i.i., l'art. 377 c.c.i.i. aveva dettato una norma «mantra»⁶⁶, declinata nello stesso identico modo per tutti i tipi societari ed i modelli di amministrazione e controllo.

Tale norma in ognuno dei suoi primi quattro commi – rispettivamente nell'ambito delle società di persone (art. 2257 c.c.), delle società per azioni (art. 2380-*bis* c.c.), del sistema dualistico (art. 2409-*novies* c.c.) e delle società a responsabilità limitata (art. 2475 c.c.) – esordiva affermando che «la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, comma 2, c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori [o al consiglio di gestione, nel sistema dualistico], i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

L'originaria formulazione dell'art. 377 c.c.i.i., sovrapponendo il piano dell'organizzazione con quello gestorio, entrava in rotta di collisione con diverse disposizioni normative che, in relazione a società diverse da quelle per azioni, consentono di affidare ai soci competenze tipicamente gestorie.

⁶⁴ Così DE CRESCIENZO, *op. cit.*, 84.

⁶⁵ Tutti i rilevanti profili concernenti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati verranno esaminati più compiutamente *infra*, nella Sezione III, par. 2.

⁶⁶ Così ABRIANI-ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, n. 1, 395.

L'art. 377 c.c.i.i. collideva, in particolare, con talune disposizioni in tema di società a responsabilità limitata, quali l'art. 2479, comma 1, c.c. che consente ai soci di partecipare alla gestione o l'art. 2468, comma 3, c.c., attraverso cui è possibile riservare ai singoli soci particolari diritti relativi all'amministrazione della società; con riferimento alle società di persone, le contraddizioni apparivano ancora più rilevanti, sia con riguardo all'amministrazione disgiuntiva in cui i soci possono contribuire al processo decisionale impedendo a maggioranza il compimento dell'atto (art. 2257, comma 3, c.c.), sia sul piano generale, in considerazione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali gravante anche sul socio non amministratore di società semplice o di nome collettivo⁶⁷.

In tale contesto, era stata prospettata la necessità di partire da un punto di osservazione diverso, al fine di pervenire ad un risultato interpretativo coerente⁶⁸.

Era stato, infatti, sottolineato come, già all'indomani della riforma del 2003, fosse stato individuato nel novero implicito delle competenze inderogabilmente assegnate all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2475, comma 5, c.c. la costruzione degli assetti, non solo nelle società per azioni, ma anche nelle società a responsabilità limitata⁶⁹, con la conseguenza che, in tale prospettiva, la norma contenuta all'art. 377 c.c.i.i. non poteva che essere intesa quale traduzione legislativa dell'intestazione dell'obbligo di costruzione degli assetti in capo agli amministratori⁷⁰.

Da quanto sopra discendeva che, ove si fosse attribuito all'espressione «gestione dell'impresa» contenuta nell'art. 377 c.c.i.i. un significato sostanzialmente equivalente ad «amministrazione della società», le novità introdotte si sarebbero irrimediabilmente poste in contrasto con le menzionate disposizioni normative in tema di società a responsabilità limitata o di persone che, come sottolineato, consentono in una certa misura la partecipazione del socio all'attività gestoria. Viceversa, al fine di rendere coerente la riforma legislativa con il carattere tipologico delle società a responsabilità limitata e di persone, appariva doveroso leggere l'espressione «gestione dell'impresa» come riguardante esclusivamente i profili organizzativi dell'impresa, in netta distinzione rispetto all'«amministrazione della società» e, dunque, alla gestione del patrimonio sociale⁷¹.

⁶⁷ Per un approfondimento del tema, cfr., se vuoi, IRRERA, *La collocazione degli assetti organizzativi e l'intestazione del relativo obbligo (tra Codice della Crisi e bozza di decreto correttivo)*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2, 132.

⁶⁸ Cfr. IRRERA, *ibidem*.

⁶⁹ Cfr., se vuoi, IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Milano, 2005, 315.

⁷⁰ Cfr., IRRERA, *La collocazione degli assetti organizzativi e l'intestazione del relativo obbligo (tra Codice della Crisi e bozza di decreto correttivo)*, cit., 133.

⁷¹ Cfr. sempre IRRERA, *La collocazione degli assetti organizzativi e l'intestazione del relativo obbligo (tra Codice della Crisi e bozza di decreto correttivo)*, cit., 135.

Tale percorso interpretativo, tuttavia, prestava il fianco ad un ulteriore rilievo critico: l'art. 377 c.c.i.i. conteneva l'espressa precisazione secondo cui «gli amministratori compiono le operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale»; poiché tali operazioni non potevano che rappresentare sinteticamente gli atti di amministrazione della società che riguardano il patrimonio sociale, la precisazione contenuta nell'art. 377 c.c.i.i. costituiva un ostacolo rispetto alla sostenibilità dell'opzione interpretativa proposta.

Nel frattempo, il Governo, in forza delle delega conferita dal Legislatore, aveva approvato correttivi al testo originario.

La bozza di decreto correttivo del febbraio 2020, approvata dal Consiglio dei Ministri in data 13/02/2020 ed inviata alle Camere per il parere delle relative Commissioni Parlamentari, riformulava l'intero art. 377 c.c.i.i., muovendosi nella direzione di distinguere i profili organizzativi dell'attività d'impresa che – oltre ad ottenere un ancora più ampio riconoscimento della loro rilevanza in forza di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2086 c.c. – spettano in via esclusiva agli amministratori, dalla gestione dell'impresa che – di regola – compete sempre agli amministratori, ma che in alcuni tipi sociali (e più specificamente nelle società di persone e nella società a responsabilità limitata) può essere attribuita in parte ai soci.

In particolare, la bozza di decreto correttivo sostituiva la locuzione «la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c.» con la locuzione «l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori» [o al consiglio di gestione nel sistema dualistico] e sopprimeva *tout court* in tutte le fattispecie disciplinate dall'art. 377 c.c.i.i. la precisazione secondo cui «gli amministratori compiono le operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale»⁷².

Come, tuttavia, rilevato, «l'aver soppresso la locuzione in esame in tutte e quattro le fattispecie, se, da un lato, con riguardo alle società per azioni e quelle a responsabilità limitata, [doveva] ritenersi una scelta corretta alla luce dei rilevati diversi caratteri tipologici di tali modelli societari; dall'altro, con riguardo alla società per azioni (oltre che per il consiglio di gestione) [rischiava] – con tutta probabilità involontariamente e, quindi (se possibile) colpevolmente – di riaprire un tema che aveva trovato adeguata e plaudita soluzione attraverso l'articolo 2380-bis c.c. Tale ultima norma, infatti, introdotta nel 2002, segnava “con plastica incisività il ruolo che la riforma aveva inteso assegnare agli amministratori nell'assetto del nuovo governo societario”»⁷³.

⁷² Così IRRERA, *La collocazione degli assetti organizzativi e l'intestazione del relativo obbligo (tra Codice della Crisi e bozza di decreto correttivo)*, cit., 139.

⁷³ Così IRRERA, *La collocazione degli assetti organizzativi e l'intestazione del relativo obbligo (tra*

La soppressione, pertanto, nell'art. 2380-*bis* c.c. della locuzione che attribuisce agli amministratori delle società per azioni di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale operata dalla bozza di decreto correttivo di febbraio 2020 era stata sottoposta a critica ed era stato auspicato che il Legislatore, nel licenziare la versione definitiva del decreto correttivo, evitasse di espungere dall'art. 2380-*bis* c.c. e dall'art. 2409 c.c. la locuzione di cui si è trattato⁷⁴.

L'auspicio formulato ha trovato ascolto ed accoglimento da parte del Legislatore Delegato.

Con il D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive al «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza», viene riscritto integralmente l'art. 377 c.c.i.i.: mentre per le società di persone e la società a responsabilità limitata l'espressione «l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, comma 2, c.c. spetta esclusivamente agli amministratori» va a sostituire l'art. 377 c.c.i.i. (o meglio, l'art. 2257, comma 1, c.c. e l'art. 2475, comma 1, c.c.), la medesima espressione – per le società per azioni e per il consiglio di gestione nel sistema dualistico – va ad aggiungersi come ultimo periodo all'art. 2380-*bis* e 2409-*novies*, comma 1, c.c.

Il «nuovo» art. 377 c.c.i.i. chiarisce ora in modo convincente che l'istituzione degli assetti (da intendersi come cura e valutazione di adeguatezza dei medesimi) è in ogni caso di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, ferme restando la responsabilità degli amministratori (o degli amministratori e dei soci, ciascuno secondo quanto di propria competenza, nelle società di persone e nelle s.r.l.) per il compimento delle operazioni necessarie per il compimento dell'oggetto sociale.

Il novellato art. 2380-*bis* c.c., pertanto, ribadisce, da un lato, il principio dell'esclusiva spettanza della funzione gestoria (da intendersi come sostanziale sinonimo di amministrazione della società) in capo all'organo amministrativo, con il limite del perseguimento dell'oggetto sociale e, dall'altro lato, conferma l'intestazione dell'obbligo di costruzione di assetti organizzativi adeguati in capo all'organo amministrativo.

BIBLIOGRAFIA

ABRIANI, *Banche e sistema monistico: l'ultimo sarà il primo?*, in *www.dirittobancario.it*, 2018; ABRIANI, *sub art. 2380-bis c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, artt. 2325-2409 c.c., Bologna, 2009, 669; ABRIANI-ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, n. 1, 395; ALPA, *Note sulla corporate governance e sul sistema monistico*, in *Contr. e impr.*, 2020, I, 1; ALVARO-D'ERAMO-GASPARRI, *Modelli di amministrazione e controllo nelle società quotate. Aspetti comparatistici e*

Codice della Crisi e bozza di decreto correttivo), cit., 139.

⁷⁴ Cfr. sempre IRRERA, *ibidem*.

linee evolutive, in *Quaderni giuridici*, VII, 2015, in www.consob.it; BUONOCORE, *Le nuove forme di amministrazione nelle società di capitali non quotate*, in *Giur. comm.*, 2003, 408; CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, diretto da Cottino, Padova 2007, 225 e 277; CARIELLO, *Il sistema dualistico*, Torino, 2012, 155; DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. società*, 2003, 478; DE CRESCIENZO, *La gestione*, in *Le nuove s.p.a.*, diretto da Cagnasso-Panzani, vol. IV, *I sistemi di amministrazione e controllo*, Bologna, 2016, 73; DE NICOLA, *sub art. 2380-bis c.c.*, in *Amministratori*, a cura di Ghezzi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2005, 80; ENRIQUES, *Le regole della finanza. Diritto societario e mercato in Italia e in Europa*, Torino, 2012, 425; FRANZONI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1985, 22; IRRERA, *Aspetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Milano, 2005, 315; IRRERA, *Aspetti organizzativi e sistema monistico*, in *Giur. comm.*, 2013, 526; IRRERA, *La collocazione degli assetti organizzativi e l'intestazione del relativo obbligo (tra Codice della Crisi e bozza di decreto correttivo)*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2, 132; LINCIANO-CIAVARELLA-DI STEFANO-SIGNORETTI-PIERANTONI-DELLA LIBERA-FRASCA, *Rapporto Consob sulla corporate governance delle società quotate italiane*, 2020, in www.consob.it; MALBERTI-GHEZZI-VENTUROZZO, *sub art. 2380 c.c.*, in *Amministratori*, a cura di Ghezzi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2005, 5; MINERVINI G., *sub art. 2380 c.c.*, in *La riforma delle società*, in *Società per azioni, società in accomandita per azioni*, a cura di Sandulli-Santoro, I, Torino, 2003, 393; MONTALENTI, *Il sistema dualistico*, in *Le società per azioni*, diretto da Abriani-Ambrosini-Cagnasso-Montalenti, IV, Padova, 2010, 858; MONTALENTI, *Le società per azioni a dieci anni dalla riforma: un primo bilancio*, in *Riv. società*, 2014, 427; MONTEVERDE, *Le interferenze nella gestione e le responsabilità*, in *Diritto del governo delle imprese*, diretto da Irrera, Torino, 2020, 642; MORANDI, *sub art. 2380-bis c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, I, 651; MOZZARELLI, *sub art. 2380 c.c.*, in *Le società per azioni. Codice Civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa-Portale, I, Milano, 2016, 1158; NAZZICONE, *sub art. 2380-bis c.c.*, in *Società per azioni, amministrazione e controlli (artt. 2380-2409-noviesdecies)*, di Nazzicone-Providenti, Milano, 2010, 9; PINTO, *sub art. 2380-bis c.c.*, in *Le società per azioni. Codice Civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa-Portale, I, Milano, 2016, 1168; POLI, *sub art. 2380 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, I, 625; RESCIO, *Il mutamento di sistema organizzativo nelle s.p.a.*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Torino, 2010, 219; SACCHI, *Un seminario sul dualistico*, in *Giur. comm.*, 2008, I, 1253; SANDULLI, *sub art. 2380-bis c.c.*, in *La riforma delle società*, in *Società per azioni, società in accomandita per azioni*, a cura di Sandulli-Santoro, I, Torino, 2003, 398; SPIOTTA-CAVANNA, *I sistemi di governance dualistico e monistico*, in *Diritto del governo delle imprese*, diretto da Irrera, Torino, 2020 596; TOMBARI, *Il sistema monistico è una garanzia di efficienza e controllo*, in www.ilsole24ore.com, 2021; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata. Tomo secondo, Artt. 2474-2483*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, Milano, 2010, 932.

Consultabile anche su lamiabiblioteca.com



€ 175,00 I.V.A. INCLUSA